2) Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia

Signori Soci,

il punto 2 all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Con l'emanazione del 35° aggiornamento della Circolare nr. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, l'Assemblea prende atto di alcune prescrizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 marzo 2022 che comportano l'introduzione nello Statuto tipo della Banca delle disposizioni in tema di:

- o rispetto delle quote di genere relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e controllo delle Banche Affiliate;
- o indicazioni nella composizione degli eventuali Comitati Endoconsiliari delle Banche Affiliate.

Sono altresì introdotte disposizioni che attribuiscono alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo della Banca Affiliata le decisioni concernenti (i) l'approvazione, il riesame, l'aggiornamento del piano di risanamento, (ii) l'adozione di interventi di modifica richiesti dall'Autorità di Vigilanza e (iii) l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento.

Il provvedimento di accertamento ex art. 56 del TUB, a fronte dell'istanza trasmessa alla stessa dalla Capogruppo in data 10 gennaio 2022, è stato rilasciato dalla Banca Centrale Europea in data 11 marzo 2022.

Le modifiche statutarie sono state iscritte al Registro delle Imprese di Ravenna in data 6 aprile 2022, acquisendo piena efficacia.

Si procede a illustrare le modifiche apportate allo Statuto sociale.

- l'art. 30.2: la variazione introduce nell'ambito della disciplina della nomina delle cariche sociali il rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere;
- l'art. 34.1: si prescrive che la composizione del Consiglio di Amministrazione debba presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente;
- l'art. 34.2: si stabilisce che nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione la Capogruppo debba garantire che la composizione dell'organo rispetti la normativa in tema di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente;
- l'art. 34.3: si prevede che nell'indicare il candidato da eleggere nel caso di sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione revocato, la Capogruppo debba garantire il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato;
- l'art. 35 e art. 36: si introduce la necessità di rispettare la quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente nel disciplinare le modalità per la presentazione delle

candidature ed i criteri di candidabilità nella composizione del Consiglio di Amministrazione (art. 35); tale previsione trova applicazione anche nel caso di sostituzione di amministratori che, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare per qualsiasi causa;

- l'art. 37: nell'ambito delle materie non delegabili, si riservano all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti (i) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento; (ii) l'adozione su richiesta dell'Autorità di vigilanza delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce; (iii) l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi da adottare tale misura);
- l'art. 37: si inserisce un decimo comma nel quale si precisa che, fatto salvo il comitato esecutivo, i comitati endo consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi; inoltre, qualora sia presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati;
- l'art. 45.1: si stabilisce che la composizione del Collegio Sindacale debba rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente; in caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella sulla quota di genere;
- l'art. 45.2: si prevede che nel nominare i componenti del Collegio Sindacale, la capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'art. 45.3: si stabilisce che la capogruppo debba garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente nell'eventualità della sostituzione di un componente revocato del Collegio Sindacale.